



# **Modifiche alla disciplina del Credito al Consumo**

# Premessa

## *Le modifiche in materia di Credito al Consumo sono volte:*

- **ad ampliare** l'ambito di applicazione della disciplina contenuta nel Testo Unico Bancario e ad **accrescere gli strumenti di tutela dei consumatori** anche anticipando previsioni contenute nel testo della Direttiva in fase di definitiva approvazione;
- **a disciplinare** con requisiti più stringenti i soggetti attivi in questo settore prevedendo:
  - **per gli intermediari finanziari diversi dalle banche** (iscritti nel solo elenco generale di cui all'art. 106 TUB): **l'innalzamento del capitale minimo**;
  - **per i soggetti non vigilati** (gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi) :
    - **la costituzione di organismi di categoria incaricati della gestione degli elenchi**;
    - **la maggiore responsabilizzazione degli intermediari** che fanno ricorso a tali soggetti per la commercializzazione dei propri prodotti (**il finanziatore risponderà in solido per i danni cagionati dagli agenti di cui si avvale**).

# Rafforzamento degli strumenti di tutela del consumatore 1

*Al fine di una maggiore tutela del consumatore si anticipa l'attuazione delle più significative novità della direttiva comunitaria riguardanti:*

- **COSTI CHIARI:** il tasso annuo effettivo globale (**TAEG**) dovrà prevedere l'**inclusione di tutti gli ulteriori oneri** connessi al finanziamento sostenuti dal consumatore con la specificazione nel contratto delle **singole voci** che lo compongono;
- **PUBBLICITA' TRASPARENTE:** gli annunci pubblicitari dovranno avere un contenuto minimo più articolato rispetto a quello attuale ;
- **INTRODUZIONE DEL DIRITTO DI RECESSO** al fine di consentire il ripensamento del consumatore (entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto);

# Rafforzamento degli strumenti di tutela del consumatore 2

*Al fine di una maggiore tutela del consumatore si anticipa l'attuazione delle più significative novità della direttiva comunitaria riguardanti:*

**GLI OBBLIGHI DI CORRETTEZZA** a carico del finanziatore nella fase pre contrattuale. Per tanto **il finanziatore sarà tenuto:**

– **a valutare il merito creditizio del consumatore** al fine di contenere fenomeni di sovraindebitamento ed evitare pratiche di marketing aggressivo;

– **a prestare a favore del consumatore la consulenza e l'assistenza** necessarie per la comprensione della documentazione (di trasparenza) e per la verifica dell'adeguatezza del contratto alle esigenze e alla situazione finanziaria del consumatore stesso;

**E' previsto il divieto per i mediatori di percepire un compenso dal consumatore** qualora il contratto di finanziamento non si concluda o qualora ricevano già una remunerazione da parte del finanziatore;

# Rafforzamento degli strumenti di tutela del consumatore 3

*La nuova normativa pone rimedio a taluni problemi applicativi delle disposizioni vigenti, soprattutto con riguardo agli strumenti di tutela civilistica a disposizione del consumatore in caso di:*

- **VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SU CREDITO AL CONSUMO DA PARTE DEL FINANZIATORE** (es. inversione dell'onere della prova circa l'adempimento degli obblighi di trasparenza e consulenza).

**Sarà il finanziatore a dover provare di essere stato pienamente diligente nel corso della trattativa, non viceversa**

- **INADEMPIMENTO DEL FORNITORE DI BENI O SERVIZI NELL'IPOTESI DI "CREDITO FINALIZZATO"** (ovvero concessione di un finanziamento per l'acquisto di uno specifico bene di consumo):

**il consumatore, in caso di mancata consegna del bene o mancata erogazione del servizio, potrà interrompere il pagamento delle rate ed avere diritto alla risoluzione, oltre che del contratto di fornitura, anche di quello di finanziamento;**

# Rafforzamento degli strumenti di tutela del consumatore 4

## *Vengono potenziati gli strumenti di enforcement di carattere pubblicistico*

- La Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano Cambi potranno irrogare sanzioni amministrative in tutte le ipotesi di violazione della disciplina di trasparenza (attualmente è possibile sanzionare le sole violazioni in materia di pubblicità); l'intervento delle Autorità di vigilanza sarà limitato ai soli casi di inosservanza "significativa".

# Disciplina degli intermediari finanziari

*Per gli intermediari finanziari non bancari iscritti nel solo elenco di cui all'articolo 106 del TUB, (attualmente sottoposti ai controlli dell'Ufficio Italiano Cambi) la riforma prevede:*

- **l'innalzamento del requisito di capitale sociale minimo** (portandolo da cinque a dieci volte quello di **120 mila euro** richiesto dal codice civile per le s.p.a.), con la possibilità per il Ministro dell'economia di individuare soglie superiori in relazione all'attività svolta. Tali previsioni, oltre a rafforzare le garanzie patrimoniali per gli intermediari della specie, realizzano **l'obiettivo di scoraggiare l'iscrizione nell'elenco di soggetti che non abbiano un serio progetto imprenditoriale, riducendone verosimilmente il numero in maniera significativa** (al 31.12.2006 erano iscritti nel solo elenco generale di cui all'art. 106 TUB 1.681 soggetti);

- **l'introduzione di poteri regolamentari dell'Ufficio Italiano Cambi concernenti l'organizzazione delle forme di commercializzazione.** Sarebbe in tal modo possibile richiedere agli intermediari di assicurarsi che i soggetti incaricati della promozione e del collocamento dei propri prodotti siano affidabili e agiscano nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili (sulla falsariga di quanto già possibile con riguardo alle banche e agli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del TUB).

# Disciplina degli intermediari finanziari non vigilati

**Le modifiche** riguardano le norme primarie che disciplinano gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi (rispettivamente, d.lgs. n. 374/1999 e l. n. 108/1996) e **sono volte a:**

- innalzare i livelli di professionalità;
- rafforzare i controlli per l'ammissione all'esercizio delle attività anche attraverso organismi espressione dell'autoregolamentazione;

Tali modifiche garantiranno comunque un accesso non eccessivamente difficoltoso all'elenco, al fine di evitare il diffondersi di attività finanziaria abusiva.

# Agenti in attività finanziaria

- **ORGANISMO DI RAPPRESENTANZA:**

- costituzione di un organismo rappresentativo delle associazioni di categoria degli agenti, delle banche e degli intermediari finanziari, incaricato di provvedere alla tenuta dell'elenco dei soggetti abilitati e a tutti i connessi adempimenti.

- **CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE:**

- più stringenti requisiti di professionalità ed esperienza effettiva;
- oppure superamento di una prova valutativa;
- obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura dell'eventuale responsabilità professionale;
- incompatibilità con l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi.

- **RESPONSABILITA':**

- obbligo dell'agente di rispondere dei danni causati dai soggetti di cui a qualsiasi titolo si avvalga per lo svolgimento della propria attività.
- resta inalterata la responsabilità dell'intermediario per conto del quale l'agente opera, nonché la possibilità di BI e UIC di irrogare sanzioni pecuniarie direttamente nei confronti dell'agente ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del TUB.

# Mediatori creditizi 1

- Sono introdotti **specifici requisiti di forma giuridica** (società di capitali) e **capitale minimo** (pari a quello delle s.p.a.)
- È prevista la costituzione di un **organismo rappresentativo delle associazioni di categoria dei mediatori, delle banche e degli intermediari finanziari**, incaricato di provvedere alla tenuta dell'elenco dei soggetti abilitati e a tutti i connessi adempimenti.
- **Le condizioni per l'iscrizione prevedono:**
  - più stringenti requisiti di esperienza; o, in alternativa a questi, di una prova valutativa
  - obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura dell'eventuale responsabilità professionale.
  - Incompatibilità con l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria.

## Mediatori creditizi 2

- **RESPONSABILITA'**

- è previsto l'obbligo dell'agente di rispondere dei danni causati dai soggetti di cui a qualsiasi titolo si avvalga per lo svolgimento della propria attività.

- **Per le società di mediazione di maggiori dimensioni è introdotto l'obbligo di iscrizione in una sezione separata dell'elenco generale degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB, con conseguente assoggettamento alla vigilanza dell'Ufficio Italiano Cambi**